

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 38

Adunanza 11 settembre 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI RIVOLI - VARIANTE PARZIALE N. 17P/2012 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 755 – 34338/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA e PIERGIORGIO BERTONE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Rivoli:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 28-15430 del 23/12/1996 e successivamente modificato con le Varianti Strutturali, approvate con deliberazioni G.R. n. 11-3288 del 25/06/2001 e n. 25-4848 del 11/12/2006;
- ha approvato, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, sei Varianti Parziali al suddetto P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 78 del 18 luglio 2012, la Variante Parziale n. 17P/2012 al P.R.G.C., ai sensi del comma 7, articolo 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 31 luglio 2012 (pervenuta il 06/08/2012), per il

pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal succitato settimo comma;

(Prat. 061/2012)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 47.280 abitanti al 1971; 49.543 abitanti al 1981; 52.683 abitanti al 1991, 49.792 abitanti al 2001 e 49.591 abitanti al 31/12/2010, dato che conferma un trend demografico 1971/2010, in incremento del + 4,7%;
- superficie territoriale di 2.950 ettari dei quali 2.242 di pianura e 708 di collina; 1.954 ettari presentano superfici con pendenza inferiore al 5%; circa 900 ettari, presentano superfici con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 96 ettari, presentano superfici con pendenza superiore al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, circa 340 ettari appartengono alla Classe I[^] e 1.961 ettari alla Classe II[^]. E' interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 308 ettari;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani - Ambito 4 Area Metropolitana Torinese - denominato "Ovest" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 delle N.d.A. non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- il centro storico è classificato dal Piano Territoriale di Coordinamento PTC2, di tipo B;
- infrastrutture viarie: è attraversato dal tratto iniziale dell'Autostrada Torino-Bardonecchia, dal Sistema Tangenziale di Torino, del quale è previsto il potenziamento; è altresì attraversato dalla S.S. n. 25 del Moncenisio e dalle Strade Provinciali n. 7, n. 143, n. 177, n. 184 e n. 186;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal Fiume Dora Riparia e dal corso di acqua pubblica del Rio Garosso di Rivoli;
- tutela ambientale:
 - una porzione di territorio di 242 ettari è compresa nell'Area Protetta Regionale Istituita denominata "Area Attrezzata della Collina di Rivoli";
 - la Collina di Rivoli è sottoposta a tutela ai sensi del Decreto Ministeriale 1° agosto 1985 (cd. Galassini);
 - una parte del territorio ricade nell'ambito della Collina Morenica Rivoli - Avigliana;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 78 del 18 luglio 2012 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata, propone una modifica finalizzata alla "razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente" come previsto dalla Legge 160/2011 e dalla Circolare Regione Piemonte n. 7/UOL del 9 maggio 2012, favorendo l'utilizzo di fabbricati in disuso e nel contempo il contenimento del consumo di nuove aree agricole. La Variante, normativa e cartografica, ha come oggetto il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile di proprietà privata denominato "ex Villa Botteri" da servizi - Convento - (di prossima chiusura) a residenza privata con cessione in favore dell'Amministrazione Comunale quale "contributo di miglioria urbanistica" di una porzione del "Parco" di mq 1.100 circa, da attrezzare a parcheggio pubblico e verde con accesso da Piazza Marconi.

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma

dell'articolo 17, L.R. 56/77 e la compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica. La Variante riporta altresì le motivazioni dell'esclusione dell'assoggettamento al processo di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, espresse con Determinazione del Presidente dell'Organo Tecnico Comunale V.I.A.-V.A.S. a seguito dell'espletamento della fase di verifica preventiva di assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica, con i soggetti competenti in materia ambientale - Provincia, A.R.P.A., A.S.L. TORINO 3;

visto il parere del Servizio Valutazione Impatto Ambientale, datato 11 giugno 2012, consultato in qualità di soggetto competente in materia ambientale nella fase di verifica di assoggettabilità al processo di V.A.S.;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 20/09/2012;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 04/09/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della

Variante Parziale n. 17P/2012 al P.R.G.C. del Comune di Rivoli, adottato con deliberazione C.C. n. 78 del 18 luglio 2012, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia “PTC2”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del “PTC2” immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5 dell’articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 dell’articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*” e del comma 2 dell’articolo 50 “*Difesa del suolo*”;

2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 17P/2012 al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Rivoli la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta